



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA GESTIONE, L'UTILIZZO, L'AGGIORNAMENTO E LA REVISIONE DELL'ELENCO TELEMATICO DEGLI AVVOCATI E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI STRAGIUDIZIALI, DI CONSULENZA LEGALE O DI PATROCINIO IN GIUDIZIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA'. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la gestione, l'utilizzo, l'aggiornamento e la revisione dell'Elenco Telematico degli Avvocati di libero foro dell'Università degli Studi del Sannio nonché le modalità di conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio, di assistenza legale e di rappresentanza dell'Ateneo nei giudizi di ogni ordine e grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

Art. 2 – PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCOTELEMATICO

Per l'iscrizione nell'Elenco Telematico occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale.

Per poter accedere alle funzionalità della piattaforma telematica, il professionista deve procedere, preliminarmente, alla **registrazione** al portale che dovrà essere effettuata al seguente link:

<https://e-procurement.unisannio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> .

La registrazione non determina l'iscrizione automatica nell'Elenco Telematico, ma è un requisito propedeutico per poter accedere ai suoi profili applicativi.

Per i requisiti tecnici, la registrazione e l'accesso dell'operatore economico o del professionista all'Area Riservata della piattaforma telematica, si rimanda al documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*" scaricabile dalla sezione "*Documenti*", Menù "*Informazioni*", voce "*Accesso area riservata*" del Portale.

Effettuata la registrazione sarà possibile presentare **domanda di iscrizione** nell'Elenco Telematico ai sensi del successivo articolo utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione.

Per le modalità di iscrizione si fa rinvio al documento "*Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori*", scaricabile dalla sezione "*Documenti*", voce "**Istruzioni e Manuali**" del Portale.

Le richieste e le dichiarazioni presentate saranno considerate valide se il professionista interessato le firma digitalmente.

Il professionista renderà le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica de 28 dicembre 2000, n. 445, relative all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., iscrizioni Ordini/Albi Professionali, possesso di certificazioni e abilitazioni.

Art. 3 – ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

A fronte della presentazione della documentazione richiesta nel successivo articolo 8, l'Università effettua una verifica meramente formale della regolarità e della completezza della documentazione presentata.

L'iscrizione avverrà entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, fatte salve, in ogni caso, le richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione.

I professionisti risultati idonei saranno inseriti nell'Elenco Telematico e saranno consultabili al link <https://e-procurement.unisannio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> accessibile anche dal sito istituzionale dell'Ente www.unisannio.it, Sezione Azienda/Ente.

L'Università potrà in qualunque momento – sia all'atto della presentazione della domanda, sia dopo l'iscrizione nell'Elenco del professionista che ne ha fatto richiesta – effettuare controlli a campione circa l'esistenza o meno in capo al professionista stesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco.

L'iscrizione nell'Elenco Telematico non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore del professionista, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di incarichi legali né l'Università è in alcun modo vincolata nei confronti dei professionisti iscritti.

Art. 4 – DURATA DELL'ISCRIZIONE

Per tutta la sua durata l'Elenco Telematico è aperto all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti dal presente Regolamento. L'iscrizione è efficace per tutta la durata dell'Elenco, fatto salvo il mantenimento



dei requisiti richiesti per l'iscrizione e il rinnovo delle relative dichiarazioni e della documentazione presentata per l'iscrizione, nonché l'aggiornamento dei dati e delle informazioni effettuato dal professionista nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000.

I professionisti iscritti nell'Elenco possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco.

Con cadenza annuale, a seguito della pubblicazione di apposito avviso, sarà data la possibilità di iscrizione a nuovi professionisti.

Art. 5 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti ha luogo in caso di:

- a) cessazione di attività;
- b) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- c) rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico già affidato;
- d) avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Università o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, o aver reso false dichiarazioni in sede di iscrizione;
- e) mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- f) domanda di cancellazione dall'Elenco del professionista.

La cancellazione dall'Elenco avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dall'Ateneo nei confronti del professionista ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio. Eventuali controdeduzioni del professionista dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, l'Ateneo si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. L'iscrizione all'Elenco sarà sospesa sino alla definizione del suddetto procedimento.

Art. 6 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI, AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

I professionisti, una volta iscritti, sono tenuti a mantenere aggiornati attraverso l'apposita procedura presente sul sistema informatico i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO, DI ASSISTENZA LEGALE E DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ATENEO

Art. 7 – SEZIONI DELL'ELENCO

L'Elenco Telematico è suddiviso nelle seguenti quattro sottosezioni:

- Sezione "A" – Diritto amministrativo;
- Sezione "B" – Diritto civile ivi compreso il diritto del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatoria;
- Sezione "C" – Diritto penale;
- Sezione "D" – Diritto tributario.

L'iscrizione è ammessa al massimo in due Sezioni.

Art. 8 – ISCRIZIONI NELL'ELENCO. REQUISITI E DOMANDA DI ISCRIZIONE

Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 2, l'iscrizione nell'Elenco avviene su domanda del professionista interessato contenente l'indicazione della sezione o delle sezioni, fino ad un massimo di due, in cui desidera essere iscritto.

L'Avvocato che intende iscriversi nell'Elenco Telematico deve essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell'Unione Europea e possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- essere iscritto nell'Albo degli Avvocati da almeno dieci anni per il patrocinio innanzi ai giudici di pace, ai giudici ordinari e tributari, di primo e di secondo grado, nonché dinanzi ai giudici amministrativi;



- non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta, formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- non essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia nonché quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
- non aver subito sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per gravi illeciti professionali;
- non trovarsi in una situazione ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non avere procedimenti penali pendenti né essere sottoposto, per quanto a propria conoscenza ad indagini dell'Autorità Giudiziaria;
- non avere contenziosi in corso con l'Università degli Studi del Sannio né a titolo personale, né come avvocato difensore della controparte;
- essere in possesso di polizza di responsabilità civile professionale attiva con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente, deve essere corredata delle seguenti dichiarazioni rese con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.:

- a. dichiarazione di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell'Unione Europea e di possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- b. dichiarazione concernente l'iscrizione all'Albo degli Avvocati con indicazione della data di prima iscrizione;
- c. dichiarazione di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta, formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,



dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - iv. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - vi. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d. dichiarazione di non essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia nonché quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e. dichiarazione di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
- f. dichiarazione di non aver subito sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per gravi illeciti professionali;
- g. dichiarazione di non trovarsi in una situazione ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- h. dichiarazione di non avere procedimenti penali pendenti né di essere sottoposto, per quanto a propria conoscenza, ad indagini dell'Autorità Giudiziaria;
- i. dichiarazione di non avere contenzioso in corso con l'Università degli Studi del Sannio né a titolo personale, né come avvocato difensore della controparte;
- j. dichiarazione di presa di conoscenza delle condizioni di cui al Regolamento di ateneo per il conferimento di incarichi professionali.

La domanda deve essere corredata, inoltre, della seguente documentazione:

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia del tesserino del Consiglio dell'Ordine degli avvocati al quale si è iscritti;
3. copia del codice fiscale;
4. copia del certificato di attribuzione della Partita Iva;
5. copia della polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile professionale;
6. *curriculum vitae* in formato europeo, sottoscritto digitalmente per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali recante, tra l'altro, l'elenco dei contenziosi svolti per conto di una Pubblica Amministrazione negli ultimi cinque anni con l'indicazione delle autorità giudiziarie dinanzi alle quali si è svolto il giudizio, la materia (ad esempio: contrattualistica pubblica, concorsi, recupero credito, locazioni attive e passive, ecc. ecc.) e il valore delle singole controversie.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'interessato e/o ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, a comprova di requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella domanda e nella documentazione allegata, la produzione di idonea documentazione/certificazione.

Art.9 – AVVISO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione nell'Elenco Telematico è promossa mediante la pubblicazione sul sito di Ateneo di un Avviso Pubblico di manifestazione di interesse ad essere inseriti nell'Elenco Telematico. L'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse sarà trasmesso anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di



Benevento, di Avellino, di Napoli, di Caserta e di Salerno perché ne diano pubblicità tra gli iscritti attraverso i propri canali istituzionali.

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro e non oltre la data fissata nel predetto Avviso che non può contenere un termine inferiore ai 30 giorni naturali, successivi e continui.

L'iscrizione in ciascuna delle quattro sezioni dell'Elenco Telematico è disposta, con Decreto Direttoriale, previa verifica della regolarità e della completezza delle dichiarazioni rese circa il possesso da parte di ciascuno dei richiedenti, dei requisiti di cui al precedente articolo 8.

L'Università è tenuta a motivare l'eventuale diniego all'iscrizione.

La revisione dell'Elenco Telematico, ai fini delle nuove iscrizioni, ha cadenza annuale, a seguito di apposito Avviso pubblicato con le modalità e nel rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2.

L'iscrizione nell'Elenco Telematico non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ateneo, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

Art. 10 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ISCRITTI NELL'ELENCO

L'incarico di patrocinio legale o di assistenza stragiudiziale o di consulenza è conferito con Decreto del Rettore o con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa presentazione da parte del professionista/dei professionisti di un preventivo di spesa redatto sulla base dell'importo determinato dall'Ateneo ai sensi del successivo articolo 11.

La scelta del professionista/dei professionisti al quale/ai quali chiedere un preventivo avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, non discriminazione e rotazione.

Fermo restando il rispetto dei principi innanzi richiamati, nella scelta del professionista/dei professionisti a cui chiedere un preventivo per l'affidamento dell'incarico, l'Amministrazione tiene altresì conto:

- della sezione di iscrizione (amministrativo, civile, penale, tributario) in relazione alla materia per cui l'incarico deve essere conferito e alla tipologia dell'incarico medesimo (se giudiziale o stragiudiziale);
- dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- dell'aver già svolto incarichi in contenziosi in favore di Amministrazioni Pubbliche ed, in particolare, di Università;
- della inesistenza di rapporti professionali, incompatibili con l'incarico da conferire;
- della competenza ed esperienza professionale specifica nella materia oggetto della controversia per cui deve essere affidato l'incarico desunta dal *curriculum vitae* presentato in sede di iscrizione nell'Elenco Telematico o successivamente aggiornato;
- della territorialità, con riguardo al foro presso il quale è radicata o deve radicarsi la controversia;
- della data e delle caratteristiche dell'ultimo incarico affidato dall'Università al professionista medesimo;
- dell'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alle Magistrature superiori.

La richiesta di preventivo conterrà una succinta descrizione della questione legale per la quale si intende affidare l'incarico con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per poter formulare un'offerta.

L'affidamento dell'incarico avviene con riferimento al costo indicato nel preventivo trasmesso all'Università, in favore del professionista che avrà presentato l'onorario più conveniente, al netto di Iva.

Restano, in ogni caso, salvi per l'Ateneo i casi in cui eccezionali e specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica o di particolare importanza/complessità della controversia, rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse dal conferimento dell'incarico agli iscritti nell'Elenco ovvero nei casi in cui l'Università attivi convenzioni con altri Enti provvisti di servizio legale o, infine, in caso di operatività della tutela legale dell'Ateneo in virtù di polizza assicurativa ovvero nel caso in cui l'Ateneo decida di affidare il contenzioso alle cure dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 11 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI INCARICHI

L'Università determina l'importo delle spese dell'incarico secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore della controversia e calcolando l'onorario con riferimento ai "valori minimi" quantificati con le modalità indicate nel predetto D.M.

I professionisti selezionati ed invitati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dovranno far pervenire all'Amministrazione un preventivo con l'indicazione sia della percentuale di sconto applicata sull'importo determinato dall'Ateneo sia del corrispettivo che ne deriva, al netto dell'Iva. In caso di discordanza tra la percentuale indicata e l'importo che ne deriva prevale l'importo.

Il pagamento del corrispettivo così determinato viene effettuata, di norma, al termine dell'incarico.



Tuttavia, in casi eccezionali debitamente motivati, può essere previsto che il compenso venga corrisposto in due soluzioni: un acconto all'atto del conferimento dell'incarico, che non potrà essere superiore al 20% del corrispettivo totale pattuito, oltre, se del caso, alle spese per contributo unificato, diritti e spese di notifica, tutte opportunamente documentate e il saldo al termine dell'incarico.

In ogni caso il compenso pattuito verrà corrisposto nei limiti dell'attività effettivamente svolta secondo i parametri e le fasi del giudizio indicati nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., fatto salvo il rimborso delle spese vive opportunamente documentate.

Le liquidazioni a saldo avvengono previa trasmissione della sentenza o dell'atto finale del giudizio o dell'affare e di presentazione di fattura.

Il compenso pattuito è onnicomprensivo di ogni attività necessaria per lo svolgimento dell'incarico, inclusa quella per promuovere domande riconvenzionali o per resistere alle stesse, o per la eventuale riassunzione del giudizio innanzi ad altre autorità giurisdizionali.

E' fatto divieto al professionista di dichiararsi antistatario negli atti difensivi. In caso di esito favorevole del giudizio con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, quale che ne sia la misura, queste spetteranno e dovranno essere liquidate dalla controparte esclusivamente in favore dell'Ateneo. È fatto divieto al professionista di procedere al recupero delle spese di soccombenza nei confronti della controparte in assenza di esplicita autorizzazione dell'Ateneo.

Art. 12 – FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

L'Università formalizza gli incarichi di patrocinio o di consulenza stragiudiziale conferiti ai sensi dell'articolo 10, mediante un'apposita Convenzione che disciplina il rapporto tra l'Università e il professionista incaricato e la cui sottoscrizione avviene entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

La Convenzione contiene, tra l'altro:

- a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) il compenso complessivo spettante al professionista e le modalità di pagamento dello stesso;
- c) la facoltà di revoca del mandato professionale;
- d) l'obbligo del legale incaricato di aggiornare l'Ateneo sullo stato del contenzioso affidatogli con il vincolo di indicare l'attività posta in essere ed allegare la relativa documentazione ivi compresi tutti gli atti del giudizio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti di citazione, i ricorsi, le comparse di costituzione, le memorie difensive, le memorie istruttorie, le comparse conclusionali e di replica, le sentenze, tutti gli atti delle controparti e i provvedimenti diversi dell'autorità giudiziaria ivi compresi i verbali di udienza, nessuno escluso od eccettuato;
- e) l'accordo che il compenso pattuito verrà corrisposto nei limiti dell'attività effettivamente svolta secondo i parametri e le fasi del giudizio indicati nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., fatto salvo il rimborso delle spese vive opportunamente documentate.

L'avvocato affidatario dell'incarico, dovrà, inoltre, dichiarare, prima della sottoscrizione della Convenzione:

- a) la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco Telematico;
- b) di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica), di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

All'atto del conferimento dell'incarico, inoltre, l'avvocato deve sottoscrivere tutta la modulistica ritenuta necessaria dall'Università.

Art. 13 – REGISTRO DEGLI INCARICHI

Fermi restando gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di trasparenza e di pubblicazione degli incarichi, la U.O. presso la quale è incardinato il procedimento di affidamento dell'incarico di patrocinio, di consulenza o di natura stragiudiziale provvede alla tenuta, anche solo in forma digitale, del Registro degli incarichi legali nel quale devono essere annotati gli incarichi conferiti, con i dati e le notizie idonee ad individuare la prestazione (generalità del professionista, iscrizione professionale, oggetto della controversia, estremi dell'atto di conferimento dell'incarico), nonché l'importo del compenso preventivato e l'importo effettivo liquidato al singolo professionista.



Art. 14 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

L'Amministrazione, previa trasmissione al professionista del provvedimento di conferimento dell'incarico, mette a sua disposizione tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti relativi al giudizio fornendo ogni informazione utile all'espletamento dell'incarico stesso.

Il professionista incaricato è tenuto a svolgere con cura e diligenza e nel rispetto della normativa deontologica di riferimento l'incarico affidatogli.

È tenuto, inoltre:

- a) a partecipare a incontri e riunioni per discutere la questione oggetto dell'incarico affidato anche nel corso dello svolgimento della causa a semplice richiesta dell'Ateneo;
- b) ad aggiornare costantemente l'Ateneo sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- c) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- e) ad aggiornare l'Amministrazione sullo stato del contenzioso affidatogli con il vincolo di indicare l'attività posta in essere e di allegare la relativa documentazione ivi compresi tutti gli atti del giudizio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti di citazione, i ricorsi, le comparse di costituzione, le memorie difensive, le memorie istruttorie, le comparse conclusionali e di replica, le sentenze, tutti gli atti delle controparti e i provvedimenti diversi dell'autorità giudiziaria ivi compresi i verbali di udienza, nessuno escluso od eccettuato;
- f) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ente;
- g) a svolgere in favore dell'Università l'incarico che comprende oltre la difesa tecnica anche ogni assistenza e consulenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio e che, pertanto, l'Università potrà richiedere delucidazioni scritte, pareri antecedenti e prodromici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Università dovrà adottare a tutela dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione;
- h) al rispetto del segreto d'ufficio e a non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all'espletamento dell'incarico, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico conferito;
- i) ad avvalersi, ove necessario e previo nulla osta dell'Università, di un avvocato domiciliatario di propria fiducia - individuato nell'ambito dell'Ordine degli avvocati avente competenza territoriale nel luogo in cui si svolge la causa - il cui onorario sarà compreso in quello convenuto e, comunque, sarà posto a suo carico.

Qualora il professionista non proceda al regolare svolgimento dell'incarico affidatogli nel termine assegnato o secondo quanto stabilito nella convenzione e, comunque, nel rispetto dei termini di legge, anche procedurali, oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà dell'Università degli Studi del Sannio revocare l'incarico.

Art. 15 – AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Fermo restando, ove prescritto per legge, l'affidamento del contenzioso all'Avvocatura dello Stato, è fatta salva la facoltà, per l'Ateneo, di conferire incarichi su base fiduciaria, a professionisti di particolare e specifica esperienza professionale nella materia oggetto di uno specifico contenzioso, anche se non iscritti nell'Elenco Telematico, per singoli incarichi ritenuti, a insindacabile giudizio dell'Ateneo, di particolare complessità e che richiedono prestazioni di alta specializzazione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

L'Università, nei casi di utilizzo scorretto od improprio della piattaforma telematica e comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente perpetrata dal professionista, è manlevata e tenuta indenne, anche rispetto ai terzi, da qualunque danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere da questi sofferte.

L'Ateneo è esonerato da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti o difetti dei servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso le reti di telecomunicazione, la piattaforma telematica.



Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il consenso al trattamento dei dati personali è condizione necessaria ai fini della iscrizione all'Elenco Telematico.

I predetti dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), e il d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali", a seguito della legge 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679) mediante l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la riservatezza delle informazioni.

In ogni caso, gli interessati godono dei diritti di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del trattamento

Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi 1, 82100 Benevento, nella persona del Rettore pro-tempore.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Francesco Rota, Professore Associato presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi del Sannio. Indirizzo posta elettronica certificata: dpo@cert.unisannio.it

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Università provvede a dare pubblicità al presente Regolamento ed alle successive modifiche ed integrazioni mediante pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo *on line* di Ateneo.

Il Direttore Generale
(Ing. Gianluca Basile)